



Manerba del Garda

Provincia di Brescia

Ordinanza Sindacale n. 4 del 04-03-2021

OGGETTO:	MISURE TEMPORANEE IN VIGENZA DEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA "COVID-19" SULLE MODALITA' DI ACCESSO IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO DI MANERBA DEL GARDA – CHIUSURA PASSEGGIATA LAGO E PARCHI GIOCHI CON DECORRENZA 04 MARZO 2021
-----------------	--

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche, Lombardia e Piemonte”;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza n. 705 del 23 febbraio 2021 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR)” avente scadenza 2 marzo 2021;

VISTA l'ordinanza n. 712 del 01 marzo 2021 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della provincia di Brescia e dei comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Redaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR). Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33” avente scadenza 10 marzo 2021;

VISTO l'ultimo DPCM del 02/03/2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTA l'ordinanza sindacale nr. 4 del 05.03.2020 con la quale è stato istituito nel Comune di Manerba del Garda il Centro Operativo Comunale (COC), quale organismo di comando e controllo a livello comunale per la gestione dell'emergenza dovuta a EPIDEMIA DA COVID-19;

CONSIDERATO che le evidenze risultanti dall'analisi dei dati confermano le condizioni di particolare gravità della situazione epidemiologica locale con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus;

RITENUTO necessario, in forza del principio di precauzione e delle indicazioni contenute nelle disposizioni nazionali e regionali mantenere provvedimenti limitativi agli spostamenti delle persone fisiche nonché alla sospensione di alcune attività, al fine di evitare l'ulteriore diffusione del contagio;

RITENUTO PERTANTO, al fine di tutelare la pubblica incolumità e la salute pubblica, di:

- vietare l'accesso al lungolago da Porto Torchio al confine con il Comune di San Felice del Benaco;
- istituire la chiusura e il divieto di accesso nei parchi giochi comunali;

VISTO l'art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

ORDINA

A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DELLA SALUTE PUBBLICA

CON DECORRENZA DAL 4 MARZO 2021

1. E' vietato l'accesso al lungolago da Porto Torchio al confine con il Comune di San Felice del Benaco;
2. Viene istituita la chiusura e il divieto di accesso nei parchi giochi comunali;

DISPONE ALTRESI'

al Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Valtenesi di intensificare i controlli al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento previste da quest'ordinanza e dalla normativa regionale e nazionale, in particolare il distanziamento interpersonale e gli assembramenti;

RACCOMANDA

alla cittadinanza di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella presente ed all'osservanza delle

prescrizioni in essa contenute evitando comportamenti irresponsabili;

AVVERTE

Che i trasgressori saranno puniti con una sanzione pecuniaria di euro 100,00 e, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con il deferimento all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

DISPONE

1. La trasmissione del presente atto alla Prefettura di Brescia per le attività di propria competenza;
2. La trasmissione del presente atto alla Questura di Brescia per le attività di propria competenza;
3. La trasmissione del presente atto alla Stazione dei Carabinieri di Manerba del Garda
4. La trasmissione del presente atto al Comandante della Polizia Locale dell'Unione Comuni della Valtenesi Massimo Landi
5. La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e la diffusione tramite il Sito Istituzionale del Comune di Manerba del Garda e agli organi di informazione per visione ai cittadini interessati
6. Che venga data al presente atto la più ampia diffusione

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Lombardia Sez. di Brescia entro 60 giorni dalla data di adozione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento.

INFORMA CHE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D. Lgs. 02/07/2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Manerba del Garda, 04-03-2021

Il SINDACO
SIG. FLAVIANO MATTIOTTI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.